

14 MAG. 2019

- alla **lettera b)**, le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, secondo quanto già previsto dalla legge 413/91 e dal DPR n. 696/96;
- la successiva **lettera c)** esonera, poi, fino al 31 dicembre 2019, e quindi a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni collegate e connesse a quelle indicate alle precedenti lettere a) e b), nonché le operazioni marginali rispetto a quelle di cui alle citate lettere a) e b) o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria la emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018;
- infine, la **lettera d)** esonera dall'adempimento in esame le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasporto durante tragitti internazionali, quali, ad esempio le cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali.

Il successivo **comma 2** chiarisce che le operazioni per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972; invece, le operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, oltre ad essere annotate, devono continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Il **comma 3** esplicita, poi, che in ogni caso i soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

L'**articolo 2** prevede, quindi, al **comma 1**, che per le cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici resta ferma la disciplina settoriale di cui all'articolo 2, commi 1 bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, ad esse specificamente dedicata e per la cui applicazione sono già in vigore apposite disposizioni.

Il successivo **comma 2**, analogamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) per le cosiddette "operazioni marginali", dispone che, fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo telematico per le operazioni, diverse da quelle di cessioni di benzina o di gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018. Tali operazioni continuano, pertanto, ad essere assoggettate all'obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi, ferma restando, in virtù della previsione del successivo comma 3, la facoltà per l'esercente l'impianto di distribuzione di carburante di scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

L'**articolo 3**, infine, esplicita il carattere provvisorio degli esoneri previsti dal presente decreto, disponendo che con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali detti esoneri verranno meno.

